

REGOLAMENTO (CEE) N. 833/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che è opportuno che tale sospensione sia prorogata fino al 31 maggio 1993,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2420/92, la data del 31 marzo 1993 è sostituita dalla data del 31 maggio 1993.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2420/92⁽¹⁾ sospende, dal 1° gennaio 1992 al 31 marzo 1993, i dazi della tariffa doganale comune relativamente alle importazioni di talune miscele di residui dell'industria dell'amido di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. HELVEG PETERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3535/92 (GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 1).